



Tribunale di Trani

omologo dipendente pubblico di ruolo sembrerebbe coincidere con la *natura temporanea* del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.

Alla luce di tanto, deve dunque escludersi l'esistenza, a fondamento della legislazione interna, di una giustificazione oggettiva sottesa alla denunciata disparità di trattamento, trovando la stessa unico motivo nella presenza di una normativa interna discriminatoria, con conseguente (e conclamata) violazione del principio della Corte di Giustizia, secondo cui: *"la nozione di ragione oggettiva di sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell'accordo quadro, dell'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo"* (sentenza Francisco Javier Rosado Santana del 08.09.2011, sentenza Del Cerro Alonso del 13.09.2007, punto 57; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 54, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40).

In tale situazione, non potendosi procedere ad interpretazione della normativa nazionale conforme alle suindicate prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, deve pervenirsi alla disapplicazione della disciplina nazionale in quanto discriminatoria nei confronti del personale non di ruolo, con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto ad essere ammessi, alla stregua di docenti con esperienza qualificata (ossia avendo assolto al previsto obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno), alla procedura di mobilità in contesa, e tanto anche alla luce della indubbia sussistenza nella fattispecie dell'allegato *periculum in mora*, correlato alla imminente scadenza della procedura *de qua*, la cui conclusione determinerebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio indubbiamente irrimediabile *in rem*.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ad gli artt. 660 *capite*, 669 *unius* e l'art. 700 *capite*, fra le parti in epigrafe.

Si coglie il ricorso e per l'officio,

si declina all'amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari e doverosi ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento al posto vacante, alla stregua di docenti (particenti da cinque anni al ruolo del personale di sostegno).



Tribunale di Trani


Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.500,00 oltre iva e cap..

Si comunicati.

Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 14.06.2017

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione I



2016/17
14/06/2017

Il Giudice
Dott. Nicola Morrese